

## La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007

di Filippo Donati\*

### **1. Premessa**

Con le due importantissime sentenze n. 348 e 349 del 2007, la Corte costituzionale ha finalmente chiarito il rapporto tra Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'ordinamento italiano alla luce del nuovo articolo 117, comma 1, Cost..

Prima della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato l'art. 117 Cost., la Corte costituzionale aveva affermato in più occasioni che la CEDU, alla pari degli altri comuni trattati internazionali, acquista il rango della fonte con cui ha ricevuto esecuzione<sup>1</sup>. Poiché la CEDU ha ricevuto esecuzione con legge ordinaria, questa era ritenuta idonea ad abrogare le leggi anteriori con essa incompatibili<sup>2</sup> ma non a resistere all'abrogazione da parte di leggi successive con essa contrastanti. Questa impostazione portava evidentemente a minimizzare il rango della CEDU all'interno del nostro ordinamento.

Con il passare del tempo, tuttavia, è emersa una diffusa consapevolezza della particolarità della CEDU rispetto a un normale trattato internazionale. La CEDU garantisce infatti diritti che in buona parte già trovano riconoscimento e tutela nella Costituzione. Alcune norme della CEDU corrispondono inoltre a regole di diritto internazionale generale, il cui rispetto è garantito dall'art. 10 Cost.<sup>3</sup>. I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, infine, sono stati da tempo riconosciuti come principi generali del diritto comunitario; questa "comunitarizzazione" dei diritti

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Firenze.

<sup>1</sup> Cfr., fra le altre, le sentt. nn. 188/1980, 17/1981, 15/1982, 388/1999, 73/2001.

<sup>2</sup> Sulla abrogazione da parte dell'art. 6 CEDU (rectius: della relativa norma di esecuzione) dell'art. 34, comma 2 del r.d.l. n. 511 del 1946, cfr. Cass., SS.UU., 10 luglio 1991 n. 7662.

<sup>3</sup> Si pensi ai principi sanciti dagli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura), 4 (inammissibilità della condizione di schiavitù), 6 (presunzione di innocenza) e 7 (irretroattività della legge penale).

riconosciuti dalla CEDU, operata dapprima in via pretoria dalla Corte di Giustizia, è stata successivamente confermata a livello normativo con l'art. F del Trattato di Maastricht (ora art. 7 del TUE), secondo cui l'“Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.

In un quadro del genere si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice deve sempre fare applicazione della CEDU, nell'interpretazione ad essa fornita dalla Corte di Strasburgo<sup>4</sup>, disapplicando all'occorrenza - senza necessità di una previa sentenza della Corte costituzionale - le leggi, anteriori o successive, con essa contrastanti<sup>5</sup>. Secondo un primo filone giurisprudenziale sarebbe la “specialità” della legge di esecuzione della CEDU, riconosciuta dalla Corte costituzionale nel famoso (quanto isolato) *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 10/1993<sup>6</sup>, a giustificare la non applicazione della legge interna che contrasta con la CEDU<sup>7</sup>. Altre pronunce hanno invece assimilato la CEDU al diritto comunitario, sul rilievo che i diritti da essa garantiti sono stati riconosciuti come principi generali dell'ordinamento comunitario. Poiché, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice comune è tenuto a “non applicare” il diritto nazionale che contrasta con il diritto comunitario

---

<sup>4</sup> La Suprema Corte, dopo una serie di incertezze iniziali, ha da tempo riconosciuto che le norme Convenzione vanno applicate nell'interpretazione ad esse fornita dalla Corte europea (cfr. Cass., sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004, in *Giur.it.*, 2004, 944 ss.).

<sup>5</sup> Sulla tendenza dei giudici comuni a “disapplicare” le leggi in contrasto con la Convenzione cfr., fra gli altri, L. MONTANARI, *Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi*, Torino 2002, 130 ss.; B. RANDAZZO, *Giudici comuni e Corte europea dei diritti*, in P. FALZEA-A. SPADARO-L. VENTURA, (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, cit., 252 ss.; A. GUAZZAROTTI, *I giudici comuni e la Convenzione alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 1/2003, 25 ss.; Id. *La Convenzione e l'ordinamento nazionale: tendenze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche*, in *Quad. cost.*, 2006, 498 ss., nonché A. GUAZZAROTTI-A. COSSIRI, *L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la prassi più recente*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>6</sup> In tale sentenza la Corte riconobbe che le norme della CEDU deriverebbero da “una fonte riconducibile a una competenza atipica” e, come tali, sarebbero “insuscetibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria”.

<sup>7</sup> Cfr., fra le altre, Cass. Sez. I Penale, sent. 25 gennaio 2007, n. 2800, su cui cfr. A. GUAZZAROTTI, *Il caso Dorigo: una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interno?*, in *Questione Giustizia* n. 1/2007; Corte di appello di Firenze, sez. i civile, sentenze 14 luglio 2006 n. 1403 e 20 gennaio 2005, n. 111.

produttivo di effetti diretti, se ne è dedotto che analoga “non applicazione” dovrebbe essere operata con riguardo alle leggi in contrasto con la CEDU<sup>8</sup>.

Questa giurisprudenza implica evidentemente la massima valorizzazione della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; essa tuttavia riconosce ai giudici un potere di disapplicazione della legge non previsto nel nostro ordinamento e determina una emarginazione della Corte costituzionale da questioni che, riguardando diritti fondamentali, rivestono indubbiamente valore costituzionale.

In questo scenario si collocano le ordinanze di rimessione che hanno dato vita alle sentenze in esame.

## **2. Le sentenze n. 348 e 349 del 2007**

Le questioni sottoposte alla Corte avevano ad oggetto la disciplina italiana in materia di “accessione invertita” e di indennità di esproprio, che era stata dichiarata dal giudice di Strasburgo incompatibile con l’art. 6 CEDU (in quanto l’applicazione di tale disciplina ai procedimenti in corso, che avrebbero dovuto essere definiti sulla base della previgente normativa che prevedeva un indennizzo commisurato al valore venale del bene, ha violato i principi in materia di “giusto processo”) e con l’art. 1 del suo Protocollo addizionale n. 1 (in quanto tale disciplina prevede un indennizzo non adeguato al sacrificio subito dal proprietario per effetto della perdita del bene)<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr., fra le altre, Cass. penale, sez. I, sent. 12 maggio 1993, *Medrano*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1993, p. 580 ss.; Tribunale di Genova, sentenza 4 giugno 2001; Comm.trib.reg. di Milano, sent. 19 settembre 2000; Corte d’Appello di Roma, sez. lavoro, ord. 11 aprile 2002.

<sup>9</sup> Sulla contrarietà alla Convenzione della disciplina italiana sulla c.d. espropriazione indiretta, o occupazione acquisitiva: cfr. le sentenze *Belvedere Albergiera* e *Carbonara e Ventura* (entrambe del 30.5.2000), cui *adde* le sentenze *Scozzari e altri*, del 15.12.2005; *Serrilli*, del 6.12.2005; *Binotti n. 2*, del 13.10.2005; *Istituto diocesano per il sostentamento del clero*, del 17.11.2005 (tutte le decisioni della Corte EDU sono reperibili sul sito [www.echr.coe.int/ECHR](http://www.echr.coe.int/ECHR)). Sulla contrarietà alla Convenzione della disciplina interna in materia di indennità di esproprio cfr. le sentenze rese nel caso *Scordino* (29 luglio 2004 nonché la decisione della Grande Camera del 29 marzo 2006). In argomento cfr. da ultimo R.CONTI, *L’occupazione acquisitiva. Tutela della proprietà e dei diritti umani*, Milano, 2006, spec. 195 ss., 304 ss.

Tale disciplina, tuttavia, in passato, era stata più volte “salvata” dalla Corte costituzionale, che l’aveva ritenuta non lesiva dei principi costituzionali in materia di proprietà e di indennizzo sanciti dall’art. 42 Cost.<sup>10</sup>

Questa volta però le ordinanze di rimessione avevano impugnato la disciplina in materia di esproprio e di indennità di occupazione non con riguardo all’art. 42 Cost., ma con riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. integrato, quali norme interposte, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 1 del suo primo Protocollo addizionale. In effetti la dottrina prevalente aveva segnalato che il nuovo articolo 117, comma 1, Cost., imponendo al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, deve essere interpretato come fonte di una “copertura costituzionale” per tutti i trattati internazionali, e quindi anche per la CEDU<sup>11</sup>. Poiché la Corte di Strasburgo aveva statuito a chiare lettere che la disciplina impugnata contrasta con l’art. 6 e con il primo protocollo addizionale della CEDU, argomentavano i giudici *a quo*, da ciò discende una indiretta violazione dell’art. 117 Cost.

L’esito del giudizio non era tuttavia scontato.

---

<sup>10</sup> Cfr. le sentt. 188/95, 414/93, 442/93; 148/99; 396/99, , 283/93, 442/93 e 24/00, nonché ordd. nn. 251/00 e 158/02.

<sup>11</sup> Nel senso che il 117 attribuisce valore vincolante agli obblighi internazionali senza necessità di legge di esecuzione cfr. A.D’ATENA, *La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione europea*, in *Il nuovo titolo V della Parte II della Costituzione*, Milano, 2002, 133 ss.. Nel senso che la legge di esecuzione trova copertura nell’art. 117, comma 1 e assume pertanto il carattere di norma interposta cfr., fra gli altri, P.CARETTI, *Il limite degli obblighi internazionali per la legge dello Stato e delle Regioni*, in *Stato, Regioni Enti locali tra innovazione e continuità*, Torino, 2003, 61 ss.; A.CASSESE, *Il diritto internazionale*, Bologna, 2003, 278; F.GHERA, *I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nei confronti della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni*, in F.MODUGNO-P.CARNEVALE (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa*, Milano, 2003, 68 ss.; F.SORRENTINO, *I vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali*, in *L’attuazione del Titolo V della Costituzione*, Milano, 2005, 237 ss.; Id., *Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario*, in *Dir.pubbl.comp. e europeo*, 2002, 1355 ss.; A.MATTIONI, *L’obbligo costituzionale di adeguamento al diritto internazionale e comunitario dopo la revisione del Titolo V della Costituzione*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, vol. II, Napoli, 2005, 1590 ss.; E.CATELANI, *I trattati internazionali*, in R.ROMBOLI (a cura di), *L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Roma, 2006. 344.

Occorre ricordare che la CEDU attribuisce espressamente alla Corte di Strasburgo l'interpretazione delle norme in essa contenuta (art. 32 CEDU) e prevede l'obbligo degli Stati contraenti di conformarsi alle sue sentenze (art. 46 CEDU). Proprio alla luce di tali previsioni la nostra giurisprudenza si è ritenuta vincolata, in sede di applicazione della CEDU, all'interpretazione di essa offerta dalla Corte di Strasburgo<sup>12</sup>. Il riconoscimento della copertura costituzionale della CEDU, riguardando evidentemente anche i suoi articoli 32 e 46, poteva dunque lasciar presumere l'obbligo per la Corte costituzionale, in sede di utilizzo della CEDU quale parametro del giudizio di costituzionalità, di attenersi all'interpretazione che di tale parametro viene offerta dalla Corte EDU. Era tuttavia difficile immaginare che la Consulta, nei casi in cui la CEDU viene invocata quale parametro di costituzionalità, accettasse il ruolo di un semplice “notaio” che si deve limitare ad applicare il parametro di giudizio, nell'interpretazione ad esso fornita dal giudice europeo, senza avere alcuna possibilità di discostarsi da tale interpretazione. Una conclusione del genere avrebbe di fatto sancito una sostanziale subordinazione della nostra Corte rispetto alla Corte EDU.

Una eventuale pronuncia di rigetto, d'altra parte, avrebbe lasciato in vita una disciplina che la Corte di Strasburgo aveva in più occasioni dichiarato lesiva dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. Una pronuncia del genere avrebbe quindi rischiato non solo di innescare un delicato conflitto con la Corte EDU, ma anche di indurre i giudici comuni, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a disapplicare in via autonoma la disciplina in materia di indennità di esproprio e di occupazione nonché, più in generale, ogni legge ritenuta in contrasto con la CEDU. In uno scenario del genere la Corte si sarebbe però tagliata fuori dalla soluzione di questioni aventi natura sostanzialmente costituzionale, lasciando il relativo compito all'asse Corte EDU – giudici comuni.

Le due soluzioni sopra prospettate, comportando l'una il riconoscimento di una sostanziale subordinazione della Corte italiana a quella di Strasburgo, l'altra una sorta di “auto-emarginazione” della Corte dalla veridica circa la compatibilità della normativa nazionale ai diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, sono state

---

<sup>12</sup> Cfr. *supra*, nota 4..

quindi scartate. La Corte ha invece seguito una “terza via”, rivendicando da una parte la propria competenza ad interpretare a risolvere ogni questione relativa alla compatibilità della legge interna con la CEDU ed escludendo, dall’altra parte, che dalla copertura costituzionale della CEDU possa discendere alcuna *deminutio* con riguardo al proprio ruolo di supremo interprete e garante del nostro assetto costituzionale.

La Corte ha precisato innanzi tutto che i giudici comuni non possono disapplicare le norme interne ritenute in contrasto con la CEDU, neppure quando tale contrasto sia stato accertato dalla Corte di Strasburgo. La Corte dimostra, con argomentazioni ineccepibili, l’impossibilità di assimilare la CEDU al diritto comunitario, ed in particolare l’impossibilità di attribuire alle norme convenzionali l’effetto diretto “nel senso e con le implicazioni proprie delle norme comunitarie provviste di tale effetto”<sup>13</sup>. In particolare la Corte ha evidenziato le profonde differenze tra l’ordinamento comunitario, l’adesione al quale trova fondamento costituzionale nell’art. 11 Cost., e la CEDU, che “non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme giuridiche direttamente applicabili negli Stati contraenti”<sup>14</sup>. Nonostante che i diritti fondamentali facciano oramai parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, inoltre, “tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile”<sup>15</sup>. Le istituzioni comunitarie, infine, non hanno competenza nella materia relativa alla disciplina del rapporto tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e la CEDU<sup>16</sup>. Poche parole sono invece spese per dimostrare che la disapplicazione delle norme interne non può essere giustificata dal carattere “speciale” della CEDU: sul punto la

---

<sup>13</sup> Sent. n. 349 del 2007, 6.1 del considerato in diritto.

<sup>14</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 3.3 del considerato in diritto.

<sup>15</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 6.1 del considerato in diritto, la quale richiama la giurisprudenza comunitaria al riguardo: sent. 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT; 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow; V. inoltre, fra le altre, le sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf; 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères.

<sup>16</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 6.1 del considerato in diritto.

sentenza n. 349 del 2007 si limita a dare atto che l'*obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 10/1993 “è rimasto senza seguito”<sup>17</sup>.

Escluso che la CEDU rientri nel campo di applicazione dell'art. 11 Cost., e che quindi possa ipotizzarsi una “cessione di sovranità” nel campo dei diritti fondamentali<sup>18</sup>, la Corte osserva che la CEDU, come gli altri trattati internazionali, rientra nel campo di applicazione dell'art. 117, comma 1, Cost.<sup>19</sup> Tale norma, imponendo al legislatore ordinario l'obbligo di rispettare gli “obblighi internazionali”, implica che la norma nazionale incompatibile con la CEDU “viola per ciò stesso tale parametro costituzionale”<sup>20</sup>. Le norme interne di adattamento alla CEDU vantano dunque un “rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria”<sup>21</sup>, tanto da poter essere qualificate come “norme interposte”.

Da questa “copertura costituzionale” discende che il giudice comune, in presenza di un contrasto tra la norma interna e la disposizione convenzionale “interposta” che non possa essere risolto in via interpretativa, deve sollevare la questione di costituzionalità della legge interna rispetto al parametro dell'art. 117, comma 1, Cost.

In tale sede la Corte è chiamata ad applicare il parametro “interposto” nel significato ad esso attribuito dalla Corte di Strasburgo. Ciò non significa, ha tuttavia precisato la Corte, “che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte” da momento che, collocandosi “ad un livello sub-costituzionale” devono comunque risultare conformi alla

---

<sup>17</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 6.1.1 del considerato in diritto.

<sup>18</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 6.1 del considerato in diritto; sentenza n. 348 del 2007, 3.3 del considerato in diritto.

<sup>19</sup> La Corte ha così respinto la tesi volta a circoscrivere gli effetti dell'art. 117, comma 1 Cost., alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni; al riguardo cfr. cfr. E.CANNIZZARO, *La riforma federalista della Costituzione e gli obblighi internazionali*, in *Riv.dir.int.*, 2001, 921 ss.; Id., *Gli effetti degli obblighi internazionali e le competenze estere delle regioni*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2002, 13 ss.; C.PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento comunitario*, in *Foro it.*, 2001, 145 ss..

<sup>20</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 6.2 del considerato in diritto.

<sup>21</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 4.5 del considerato in diritto.

Costituzione. Nell'ipotesi di una norma interposta contraria alla Costituzione, “questa Corte ha il dovere di dichiarare l'inidoneità della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall'ordinamento giuridico italiano”<sup>22</sup>.

### **3. La tutela dei diritti fondamentali tra la CEDU e la Costituzione**

Alla luce delle sentenze in esame i giudici comuni, quando la legge ordinaria presenta profili di contrasto con un diritto fondamentale, possono sollevarne la questione di legittimità costituzionale invocando come parametro di giudizio sia le disposizioni costituzionali in materia di diritti sia le corrispondenti disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

La scelta di quale parametro invocare (se una norma della CEDU, la corrispondente norma della Costituzione o entrambe) finirà per dipendere dagli orientamenti giurisprudenziali maturati al riguardo. Le sentenze di Strasburgo sono destinate quindi ad acquisire un sempre maggiore rilievo anche ai fini della definizione dei giudizi interni. Ciò solleva peraltro due interrogativi.

Il primo interrogativo è se e fino a che punto l'interpretazione di una disposizione della CEDU fornita dalla Corte europea nell'ambito di una decisione resa nei confronti di altri Stati, possa assumere carattere vincolante per il nostro legislatore. In effetti un conto è una pronuncia resa in un giudizio di cui l'Italia è stata parte, e nell'ambito del quale è stato possibile evidenziare le peculiarità del nostro ordinamento giuridico e i principi del nostro sistema costituzionale. Completamente diverso è invece lo scenario relativo ad un procedimento nei confronti di un altro Stato, magari caratterizzato da un sistema giuridico assai diverso dal nostro.

Il secondo interrogativo attiene all'ipotesi in cui una norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, pur non essendo in contrasto con la Costituzione, risulti avere un contenuto diverso rispetto alla corrispondente norma costituzionale. Questa ipotesi può verificarsi soprattutto a fronte delle consuete operazioni di “bilanciamento” che devono essere effettuate in sede di applicazione dei diritti fondamentali.

---

<sup>22</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 4.4 del considerato in diritto.

Nel caso deciso dalle sentenze in esame, ad esempio, le ordinanze di rimessione avevano invocato come parametro del giudizio di costituzionalità della disciplina sull'indennità di esproprio e di accessione invertita soltanto le norme CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo<sup>23</sup>, ritenendo verosimilmente che la tutela da esse offerta alla proprietà privata fosse superiore a quella accordata dall'art. 42 Cost., come interpretato dalla nostra Corte.

L'idea che la nostra Costituzione sia rimasta arretrata al punto da offrire ai diritti fondamentali una tutela inferiore a quella (minimale) garantita dalla CEDU lascia tuttavia fortemente perplessi. Forse proprio per fugare questo dubbio la Corte, nelle sentenze in esame, si è sforzata di dimostrare che la giurisprudenza di Strasburgo in materia di esproprio non è poi così distante da quella della Corte di Roma. La sentenza n. 348 del 2007 sottolinea a tal riguardo che la disciplina italiana in materia di esproprio, che prevede un'indennità oscillante tra il 30 e il 50 per cento del valore di mercato del bene, è stata in passato ritenuta non in contrasto con l'art. 42 Cost. in considerazione del suo "carattere transitorio" e della "grave congiuntura economica che il paese stava attraversando" al momento della sua emanazione<sup>24</sup>. La Corte ha poi aggiunto che questa disciplina, essendo stata recepita dal testo unico in materia di esproprio, ha perso quel suo originario carattere transitorietà, e comunque non garantisce né il "ragionevole legame" con il valore venale richiesto dalla giurisprudenza di Strasburgo, né il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. In questa prospettiva la Corte ha concluso che "non emergono (...) profili di incompatibilità tra l'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, e l'ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all'art. 42 Cost."<sup>25</sup> Rilevi del genere lasciano intendere che, verosimilmente, la questione sarebbe stata accolta anche se sollevata sotto il profilo del solo art. 42 Cost.

Anche nel dichiarare l'illegittimità della disciplina in materia di accessione invertita la sentenza n. 349 del 2007 ha seguito un iter argomentativo volto ad

---

<sup>23</sup> Cfr. la decisione della Grande Camera del 29 marzo 2006 nel caso *Scordino*.

<sup>24</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 5.6 del considerato in diritto.

<sup>25</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 5.7 del considerato in diritto.

evidenziare che l'articolo 1 del Protocollo addizionale, così come attualmente interpretato dalla Corte europea, “non è in contrasto con le conferenti norme della nostra Costituzione”, e ha aggiunto che l’illegittimità della disciplina impugnata, la quale non consente di soddisfare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato, emerge anche “alla luce delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell’art. 42”<sup>26</sup>.

Già in precedenza la Corte aveva sottolineato la sostanziale coincidenza tra la disposizione costituzionale di riferimento e la corrispondente norma della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e più volte “ha riconosciuto valore interpretativo alla CEDU, in relazione sia ai parametri costituzionali che alle norme censurate”<sup>27</sup>.

Le sentenze in esame sottolineano che le norme della CEDU, pur rappresentando un parametro aggiuntivo rispetto a quello offerto dalle corrispondenti norme costituzionali, non possono essere invocate ed applicate fuori dal quadro costituzionale complessivo. Le une e le altre si integrano infatti tra loro in un sistema unitario, nel quale si deve realizzare un “ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuti in altri articoli della Costituzione”<sup>28</sup>. Sotto questo profilo è dunque possibile ravvisare una linea di sostanziale continuità tra le sentenze in esame e la giurisprudenza precedente, sulla cui base la Corte potrà offrire una risposta ai due interrogativi sopra evidenziati.

---

<sup>26</sup> Sentenza n. 349 del 2007, 8 del considerato in diritto.

<sup>27</sup> Si vedano le numerose pronunce richiamate nella sentenza n. 349 del 2007, 6.1.1 del considerato in diritto.

<sup>28</sup> Sentenza n. 348 del 2007, 4.7 del considerato in diritto.